



COMUNE DI VALLEDOLMO
CITTA' METROPOLITANE DI PALERMO

-----^^^-----
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 50 Del Registro	OGGETTO:
Anno 2019	DDL 3/17 LEGGE SULLA MONTAGNA, ISTITUZIONE DELLE ZONE FRANCHE MONTANE. SOLLECITO APPROVAZIONE PROPOSTA DI EMENDAMENTO INTEGRALE DEL COMITATO REGIONALE PROMOTORE DELLE ZONE FRANCHE MONTANE, DA PARTE DELLA COMMISSIONE III, ATTIVITA' PRODUTTIVE DELL'ARS, QUINDI DELLA LEGGE OBIETTIVO ISTITUTIVA DELLE ZONE FRANCHE MONTANE IN SICILIA.

L'Anno **DUEMILADICIANNOVE** addi **VENTUNO** e, alle ore **18,00** e **seguenti**, del mese di **OTTOBRE** nel Comune di **VALLEDOLMO** e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale convocato dal Presidente, ai sensi dell'art. 20, comma 1°, della L.R. 26 Agosto 1992, n. 7, si è riunito in seduta **ORDINARIA** e **PUBBLICA**, nelle persone dei Sigg.:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
CATANIA PEPPUCCIO	X		LA MARTINA GIUSEPPE		X
BATTAGLIA ROSSELLA A.	X		VALLONE FRANCESCA	X	
IMMORDINO GIUSEPPA	X		MODICA GIUSEPPE A.	X	
ODDO ORAZIO	X		IPPOLITO GIUSEPPE	X	
D'AMICO LEONARDA	X		-----	----	----
CAPPIELLO COSIMO	X		-----	----	----
LOMBINO GUGLIELMO G.	X		-----	----	----
SIGNORELLO LUCA A.	X		-----	----	----

TOTALE PRESENTI N° 11

TOTALE ASSENTI N° 01

Assume la Presidenza il Presidente **Dr. Catania Peppuccio**, nella qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale del Comune **Dr. ssa Rosanna Napoli**

Per la Giunta è presente il Sindaco **Dr. Angelo Conti** e gli assessori **Runfola** e **Nobile**

IL PRESIDENTE

Passa alla trattazione del settimo punto all'O.d.g., avente ad oggetto "DDL 3/17 Legge sulla montagna, istituzione delle zone franche montane. sollecito approvazione proposta di emendamento integrale del comitato regionale promotore delle zone franche montane, da parte della commissione iii, attivita' produttive dell'ars, quindi della legge obbiettivo istitutiva delle zone franche montane in sicilia."

Il Presidente del Consiglio da lettura della proposta del Comitato Regionale Promotore che di seguito viene trascritta integralmente:

Premesso che:

- il 24,5 per cento del paesaggio siciliano, e dunque quasi un quarto del totale, è montuoso e soffre di gravi disagi sociali ed economici legati alla forte crisi che da tempo attanaglia le zone montane;
- le cause del disagio appaiono facilmente riconducibili alla difficoltà di accesso ai servizi essenziali pubblici e privati, alla grave carenza di infrastrutture che rendono il paesaggio difficilmente accessibile e gli scambi commerciali profondamente problematici;
- il paesaggio è inoltre reso estremamente fragile a causa dei fenomeni diffusi di dissesto idrogeologico e di incendi boschivi;
- da tale situazione deriva un contesto di grave marginalità dei paesaggi montani e di profondo svantaggio rispetto ad altre aree regionali, al quale è necessario porre rimedio attraverso interventi di recupero e di rivitalizzazione per evitare l'abbandono dei centri abitati, il diffondersi del disagio sociale innescato dalla mancanza di lavoro, e la scomparsa delle tradizioni e della cultura dell'intero paesaggio interessato;
- la necessità di intervenire efficacemente per contrastare il fenomeno dell'abbandono è inoltre collegata alla constatazione che nei paesaggi montani sono concentrate risorse naturali, ambientali, paesistiche e culturali uniche e irripetibili, le quali costituiscono opportunità di sviluppo che vale la pena salvaguardare con una accorta politica di agevolazione all'insediamento di nuova popolazione e di nuove attività produttive;
- il mantenimento ed il miglioramento della qualità della vita degli abitanti delle aree montane appare strettamente connesso a due elementi fondamentali: la quantità e la qualità dei servizi alla popolazione presenti sul paesaggio, nonché l'accessibilità, intesa sia come presenza di infrastrutture materiali in grado di assicurare un'efficiente mobilità interna ed esterna, che immateriali, in grado di permettere l'accesso a collegamenti telematici per contrastare il *digital divider*;
- tra gli strumenti ritenuti più adeguati per migliorare le condizioni di sviluppo dei paesaggi si ricomprende la leva della fiscalità di sviluppo dei paesaggi si ricomprende la leva della fiscalità di sviluppo in coerenza con una politica di incentivazione delle Zone franche Montane allo scopo di recuperare il deficit competitivo di cui soffrono storicamente le comunità e le imprese allocate sul paesaggio montano;

Rilevato che:

l'articolo 1 - "ambito di applicazione"- dell'emendamento proposto dal Comitato regionale, ai fini dell'individuazione delle Zone Franche Montane: "adotta la definizione di "Aree di montagna particolarmente svantaggiate" già utilizzate dal CIPE alla stregua della quale sono così definite quelle aree relative ai Comuni nei quali oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 mt. Sul livello del mare, con una popolazione residente inferiore a 15 mila abitanti, o porzioni di aree comunali densamente edificate, poste sempre al di sopra dei 500 mt slm – con popolazione residente sempre inferiore a 15 mila abitanti – e costituenti nuclei storicizzati dove sono presenti fenomeni di spopolamento calcolati in funzione dell'andamento demografico di tali aree con dati storici certi negli ultimi 50 anni";

Rilevato altresì che:

il Comitato regionale promotore per l'Istituzione delle Zone Franche Montane in Sicilia da oltre 1635 giorni sollecita la Commissione legislativa regionale "Attività Produttive" a emendare il DDL 3/2017 (già 981/2015 – XVI Legislatura) e che in data 10 settembre 2019 ha inoltrato alla predetta Commissione una proposta di emendamento integrale dove, tra l'altro, si chiede di promuovere una **"Legge obbiettivo da incorniciare all'interno di provvedimenti statutariamente previsti** per il complessivo miglioramento della qualità della vita di popolazioni che da anni subiscono una emarginazione economica e non solo";

Ritenuto che:

per sostenere le Zone Franche Montane appare di primaria importanza promuovere una politica fiscale di sviluppo che spinga le imprese ad investire in tali paesaggi; per la suddetta finalità è inoltre opportuno attuare politiche coerenti da parte dei diversi livelli di governo tramite interventi posti in essere utilizzando le risorse finanziarie conseguenti alla completa e corretta attuazione delle norme previste nello Statuto della Regione Siciliana;

Dato atto che:

Le misure agevolative che si intendono proporre per le zone montane, inoltre, non costituiscono un aiuto di Stato in quanto, giusta la sentenza della Corte di giustizia C-88/03 del 6 settembre 2006, si realizzano nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:

a) che sia stata adottata da un'autorità territoriale dotata, sul piano costituzionale, di uno statuto politico e amministrativo distinto da quello del governo centrale;

b) che la decisione sia stata presa senza possibilità di un intervento diretto da parte del governo centrale in merito al suo contenuto;

c) che le conseguenze economiche di una riduzione dell'aliquota nazionale applicabile alle imprese presenti nella regione non devono essere compensate da sovvenzioni o contributi provenienti da altre regioni o dal governo nazionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del Comitato regionale promotore della istituzione delle zone franche montane;
Uditi gli interventi:

Interviene il Presidente del Consiglio il quale precisa che l'obiettivo della proposta del Comitato Regionale promotore della istituzione delle zone franche montane è quello di ridurre le difficoltà delle attività imprenditoriali attraverso una serie di azioni ed agevolazioni in campo fiscale e di riduzione delle imposte municipali e che la creazione di un contesto ambientale favorevole è fondamentale per i giovani che vogliono rimanervi a vivere e per il miglioramento della qualità della vita di popolazioni che da anni subiscono una emarginazione economica;

Interviene il cons. Ippolito il quale dichiara che è una proposta interessante che doveva essere presentata prima; continua evidenziando che la proposta prevede una serie di sgravi ,di agevolazioni anche a favore dei liberi professionisti.

Interviene il cons. Immordino la quale manifesta a nome del suo gruppo adesione totale all'iniziativa dichiarando che è un dovere morale dare consistenza ad una richiesta che dovrebbe muovere dalle istituzioni regionali. Il Consiglio comunale rappresenta le richieste di un territorio fortemente minacciato dall'abbandono dei giovani.

Visti:

L'art 44 comma 2 della Costituzione;

il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

la legge regionale 12 maggio 2010, n.11

visto l'O.A.EE.LL vigente in Sicilia;



COMUNE di VALLEDOLMO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Il Presidente del Consiglio

- Avendo ricevuto la proposta prot. N.0011062 del 07.10.2019 del Comitato Regionale Promotore della istituzione delle Zone Franche Montane tramite una legge obiettivo da incorniciare all'interno di provvedimenti statutariamente previsti per il complessivo miglioramento della qualità della vita di popolazioni che da anni subiscono una emarginazione economica e strutturale.

Considerato

- Che l'obiettivo della proposta è quello di ridurre le difficoltà delle attività imprenditoriali attraverso una serie di azioni ed agevolazioni in campo fiscale e di riduzioni delle imposte municipali;
- Che, senza la creazione di un contesto ambientale favorevole, i giovani dei nostri piccoli centri sono e saranno costretti a trovarlo altrove;
- Che alla legge obiettivo sono interessati ben 132 comuni, tra cui il nostro;

Ritenuto

- Che la proposta sia meritevole di approfondimento da parte del Consiglio Comunale

Dispone

l'inserimento della proposta di cui sopra all'ordine del giorno della prossima adunanza.

IL PRESIDENTE

Peppuccio Catania



Castellana Sicula, 10 settembre 2019

Ill.mo

On.le Orazio Ragusa

Presidente della

III Commissione Attività Produttive

protocollo.ars@pcert.postecert.it

Commissione_III@ars.sicilia.it

Oggetto: proposta di modifica del DDL 3/2017 del 27/12/2017;

Onorevole Presidente,

la proposta legislativa che si sottopone all'esame di Codesta Commissione per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea legislativa siciliana è una prima risposta allo spopolamento delle zone montane siciliane.

Si tratta di una **Legge obbiettivo da incorniciare all'interno di provvedimenti statutariamente previsti** per il complessivo miglioramento della qualità della vita di popolazioni che da anni subiscono una emarginazione economica e non solo.

Si cerca in tal modo di arrestare l'emorragia delle attività imprenditoriali che non hanno più trovato un contesto ambientale favorevole e si prevedono misure agevolative per attrarre nuovi insediamenti operativi e legali nei territori in questione.

Il risultato finale deve essere costituito da un consolidato ritorno alle assunzioni indispensabili alla tenuta di quella ricchezza immateriale che al momento trova sbocco solamente nella emigrazione.

Come è noto e documentato questa catastrofe sociale è anche la conseguenza della sistematica sottrazione di risorse finanziarie che lo Stato ha effettuato a danno della Sicilia.

Per contestualizzare questa proposta legislativa è utile riferirsi alle profonde considerazioni

contenute nella "Relazione sulla situazione Economica della Regione Siciliana 2015", di cui si riportano gli spunti più significativi:

La distribuzione regionale della spesa pubblica nel periodo 2000-2014

"Nell'area centro-settentrionale sia la quota di spesa corrente che quella in conto capitale superano in tutto il periodo (ad eccezione del dato di spesa in conto capitale del 2012) la quota della popolazione residente. Situazione specularmente opposta si riscontra nel Mezzogiorno che risulta molto penalizzato soprattutto per la componente corrente, che costituisce la parte rilevante della spesa e che evidenzia la forbice più ampia, nonostante il recupero realizzato fino al 2008.

La spesa pubblica corrente dovrebbe in teoria essere distribuita tenendo conto delle caratteristiche individuali dei cittadini (età, condizione personale, socio-economica, ...), al fine di rendere effettivo il godimento dei diritti di cittadinanza relativi alla salute, all'istruzione, all'assistenza sociale (artt. 32, 34 e 38 Cost.). Considerato che la condizione socio-economica dei residenti meridionali è mediamente peggiore, la spesa pubblica pro capite nel Mezzogiorno dovrebbe assumere valori almeno uguali a quelli delle regioni centro-settentrionali. Invece, il confronto tra il peso demografico delle regioni italiane e la quota di spesa pubblica corrente ad esse di fatto attribuita evidenzia vistose disparità tra i territori

Nelle figg. 2 e 3 sono riportati i dati relativi a ciascuna regione della popolazione residente e della spesa pubblica corrente come quote rispetto al totale nazionale. Le regioni collocate lungo la bisettrice ricevono un ammontare di risorse esattamente proporzionale alla popolazione residente, mentre quelle collocate al di sopra (sotto) fruiscono, rispetto alla popolazione residente, di una spesa corrente più alta (bassa). Dai due grafici, relativi rispettivamente alle regioni piccole e grandi, emerge che nel periodo 2000-2014 la spesa pubblica corrente si è distribuita tra le regioni favorendo, più o meno marcatamente, la maggior parte di quelle centro-settentrionali, a danno di quelle meridionali

Il Mezzogiorno ha ricevuto una quota di spesa pubblica corrente (29,2%) inferiore di 6 punti percentuali al proprio peso demografico (35,2%), subendo uno svantaggio del 17%. In particolare le regioni a statuto speciale del Sud, al contrario di quelle del Nord, non risultano destinatarie di quote di spesa superiori alle quote di popolazione, ma mentre per la Sardegna lo scarto percentuale è in valore assoluto molto ridotto (-4,7%), per la Sicilia risulta decisamente più elevato (-15,0%). Le regioni che presentano un maggior svantaggio sono la Campania e la Puglia.

Esaminando il dettaglio per settore di intervento, emerge che nell'area meridionale le quote di spesa che superano significativamente il peso demografico sono attinenti ai servizi idrici e agli interventi ambientali e sul territorio. Gli svantaggi più marcati invece si rilevano, oltre che per i servizi generali, per gli interventi sulle reti, per le politiche sociali e la sanità, che rappresentano i settori che hanno un maggior peso nell'area centro-settentrionale. Nel confronto regionale quote di spesa relativa particolarmente elevate per il settore della conoscenza e della cultura si registrano nelle due province autonome di Trento e Bolzano, per il settore della sanità in Valle d'Aosta, Lombardia e nelle due province, che mostrano i vantaggi più elevati anche nei servizi idrici con Molise, Calabria e Sardegna.

In questo quadro la Sicilia presenta un profilo settoriale della spesa in linea con quello del Mezzogiorno con svantaggi più marcati nella spesa per gli interventi sulle reti e per le politiche sociali, oltre che per i servizi generali, la mobilità e la sanità, mentre la spesa per i servizi idrici

risulta molto più che proporzionale all'incidenza della popolazione

*Le regioni che nel periodo della crisi hanno sperimentato una diminuzione dell'indicatore sono alcune regioni del Centro Nord, come la Liguria, la provincia di Trento, la Lombardia, l'Emilia Romagna, la Toscana e l'Umbria, che presentano sia prima che dopo valori positivi, ovvero quote di spesa superiori al peso demografico (primo quadrante della Fig. 4). **Mentre tra le regioni con valori negativi dell'indicatore, tutte le regioni meridionali mostrano un aumento del valore nel periodo della crisi con l'unica eccezione della Sicilia, il cui indicatore passa da -14,5% a -15,5% evidenziando un ulteriore calo della quota di spesa corrente in rapporto agli abitanti dell'Isola.***

Si ritiene utile inoltre riproporre che nel DEFR 2017/2019 è riportata analiticamente l'importo dovuto dallo Stato alla Sicilia solamente per l'IRPEF dal 2003 al 2014 : si tratta di 30 miliardi 538 milioni di euro.

Recentemente anche la Confindustria (Check-up Mezzogiorno, Confindustria e SRM, luglio 2019) ha confermato che il Sud soffre per l'ingente ed ingiustificata spesa pubblica delle regioni del centro nord. Infatti rispetto ai 18.954 euro annui pro capite dei residenti del centro nord, si contrappongono i 14.050 di euro degli abitanti a sud di Roma. Su un quotidiano isolano (Giornale di Sicilia) è stato quantificato che alla Sicilia ogni anno, in conseguenza di questo favore finanziario concesso ad alcune regioni italiane, sono sottratti 25 miliardi di euro di spesa pubblica ogni anno.

Questa Legge obbiettivo pertanto non può essere considerata una iniziativa di favore ma al contrario il primo avvio di una serie di iniziative legislative rispondenti alla corretta applicazione dello Statuto siciliano ed alla corretta applicazione dei complessivi rapporti con lo Stato.

La Giunta regionale con le delibere nn. 197 del 2018 e 286 del 2015 ha puntualmente definito le decisioni del Governo regionale e si auspica che i due testi siano coordinati in una unica proposta legislativa da sottoporre all'ARS.

La attesa nuova pronuncia legislativa oltre che consentire la copertura finanziaria della presente proposta di Legge avvierebbe il percorso di integrale revisione dei tre accordi stipulati con lo Stato del 2014, nel 2016 e nel 2017, accordi sui quali gravano fondate perplessità non solamente di natura politica.

Le misure agevolative che si intendono proporre per le zone montane, inoltre, non costituiscono un aiuto di Stato in quanto, giusta la sentenza della Corte di giustizia C-88/03 del 6 settembre 2006, si realizzano nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che sia stata adottata da un'autorità territoriale dotata, sul piano costituzionale, di uno statuto politico e amministrativo distinto da quello del governo centrale;
- b) che la decisione sia stata presa senza possibilità di un intervento diretto da parte del governo centrale in merito al suo contenuto;

- c) che le conseguenze economiche di una riduzione dell'aliquota nazionale applicabile alle imprese presenti nella regione non devono essere compensate da sovvenzioni o contributi provenienti da altre regioni o dal governo nazionale.

Al fine di potere dare pronta attuazione alla presente proposta legislativa e nelle more che si definiscano i rapporti finanziari tra Stato e Regione, propedeutici alla copertura finanziaria, così come comunicato dall'assessore all'Economia, che avrebbe individuato una parte di copertura finanziaria (se pur simbolica) con "*decreto dell'Assessore all'Economia e dell'Assessore alle Attività produttive entro trenta giorni dalla emanazione della presente Legge sarà individuato il prevedibile impegno finanziario richiesto e la relativa copertura*".

Tutto ciò premesso per portare alla Sua cortese attenzione la seguente proposta di modifica integrale del DDL di cui in oggetto, affinché lo stesso - con le opportune modifiche che gli Onorevoli componenti vorranno apportare - **venga fatto proprio della Commissione da Lei presieduta ed incardinato, nel più breve tempo possibile, nei prossimi lavori d'Aula.** Tuttavia, restiamo a disposizione a potere dare il nostro modesto contributo per la stesura definitiva dell'articolo

Con stima.

Vincenzo Lapunzina
Associazione "Il Caleidoscopio"

Alberto Virga
Consorzio Centro Commerciale Naturale di Gangi

Antonio Polito
Consorzio Centro Commerciale Naturale di Petralia Sottana

Salvatore Cassisi
Consorzio Centro Commerciale Naturale di Polizzi Generosa

Vincenzo Spinelli
Consorzio Centro Commerciale Naturale di Nicosia

Giuseppe Cità
Responsabile di zona della Confesercenti

Calogero Spitale
Responsabile di zona della CGIL

Giuseppe Profita
Responsabile di zona di CASARTIGIANI

Salvatore Bartolotta
Coordinatore dei Borghi più Belli d'Italia – Sicilia

Salvatore Bivona
presidente Cidec Sicilia

Lidia D'Angelo
Associazione Pro Piano Battaglia e Madonie

Si allega emendamento al DDL n° 3/2017 del 27 aprile 2017 - istituzione delle
Zone Franche Montane

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE

N° 3/2017 del 27 aprile 2017

ISTITUZIONE DELLE ZONE FRANCHE MONTANE

VISTO l'art. 44 , 2° comma della Costituzione ;

VISTO l'art. 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTO l'art. 27 , 2° comma , della Legge 5 maggio 2009, n.42

VISTI gli articoli 14, 17, 20, 36, 37, 38 e 42 dello Statuto della Regione Siciliana

VISTO l'art. 79 del D.lgs n. 118/2011 ;

CONSIDERATI gli uniformi orientamenti comunitari riguardo alle prerogative delle Regioni a Statuto speciale ed in particolare la sentenza della Corte di giustizia C-88/03 del 6 settembre 2006;

ACQUISITO il parere rilasciato congiuntamente dagli Uffici legislativi dell'ARS e della Regione Siciliana ;

Su proposta della III Commissione Attività produttive si emana la seguente Legge:

Art.1

Ambito di applicazione

Ai fini della individuazione delle Zone Franche Montane si adotta la definizione di "Aree di montagna particolarmente svantaggiate" già utilizzata dal CIPE alla stregua della quale sono così definite quelle aree relative ai Comuni nei quali oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 mt. sul livello del mare, con una popolazione residente inferiore a 15 mila abitanti, o porzioni di aree comunali densamente edificate, poste sempre al di sopra dei 500 mt slm - con popolazione residente sempre inferiore a 15 mila abitanti - e costituenti nuclei storicizzati dove sono presenti fenomeni di spopolamento calcolati in funzione dell'andamento demografico di tali aree con dati storici certi negli ultimi 50 anni.

Art. 2

Territori montani

L'individuazione dei territori di cui all'articolo 1 è effettuata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per l'Attività Produttive, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Legge.

Art. 3

Caratteristiche dei benefici

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi tre periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2020 e per ciascun periodo d'imposta, maggiorato di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi tre periodi di imposta per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie a decorrere dall'anno 2020 e fino all'anno 2025, per gli immobili siti nelle zone franche montane posseduti o utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la Zona Franca Montana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo nono al 20 per cento.

L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della Zona Franca Montana.

Art. 4

Aliquote IVA

Alle attività produttive che hanno la sede operativa ed il domicilio fiscale nelle aree disciplinate dalla presente Legge si applicano aliquote IVA agevolate e diversificate in relazione alla loro classificazione in micro, piccole, media e grandi imprese.

Alle restanti attività produttive si applica l'aliquota IVA del 21 per cento.

Art. 5

Beneficiari

Le agevolazioni della presente Legge possono essere fruite anche dalle piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività in una Zona Franca Montana antecedentemente al 1° gennaio 2020.

Possono accedere alle agevolazioni coloro che intendono trasferire in Sicilia nelle zone montane la sede legale e operativa della loro attività.

Art. 6 "scenario A"

Norma finanziaria

Con decreto dell'Assessore all'Economia e dell'Assessore alle Attività produttive entro trenta giorni dalla emanazione della presente Legge sarà individuato il prevedibile impegno finanziario richiesto e la relativa copertura.

Art. 6 "scenario B"

Norma finanziaria

L'operatività della presente Legge obiettivo è condizionata e subordinata alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Siciliana che individuerà le risorse finanziarie da destinare a questa misura di politica economica.

Art. 7

Norma finale

Con decreto del Presidente della Regione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, saranno determinati le disposizioni applicative della presente Legge.

La presente Legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.

con voti favorevoli 11 espressi da 11 consiglieri presenti e votanti, accertati dal presidente con l'assistenza degli scrutatori

DELIBERA

Sollecitare l'approvazione del Disegno di Legge 3/2017, denominato "Legge sulla Montagna. Istituzione delle Zone Franche Montane", - così come da emendamento proposto dal Comitato regionale promotore- da parte della Commissione III per le Attività Produttive dell'ARS, al fine di essere incardinato per la discussione parlamentare nel più breve tempo possibile, quindi di approvare una Legge obiettivo, istitutiva delle Zone Franche Montane in Sicilia, da incorniciare all'interno di provvedimenti statutariamente previsti.

di trasmettere la presente delibera al Comitato promotore per l'istituzione delle Zone Franche Montane in Sicilia;

Il Presidente pone ai voti di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 11 voti favorevoli espressi da n. 11 consiglieri presenti e votanti ed accertati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

A questo punto il cons. Ippolito propone di rinviare ad altra successiva seduta consiliare gli ultimi due punti iscritti all'o.d.g : relazione annuale del sindaco e regolamento sui passi carrabili.

Il Presidente procede intanto con la trattazione del punto iscritto al n 8 dell'o.d.g e concernente l'approvazione del regolamento sul controllo analogo della Società Consortile arl AMA -RIFIUTO E'RISORSA.

Letto e sottoscritto;

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Peppuccio Catania

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Immordino Giuseppa

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Rosanna Napoli

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li ~~22 OTT, 2019~~

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio On Line il ~~23 OTT, 2019~~

IL MESSO COMUNALE

F.to Gervasi Salvatore

DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune:

DISPONE

che copia della presente deliberazione - ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 - sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio On Line del Comune il ~~23 OTT, 2019~~, e che vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Valledolmo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Rosanna Napoli

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio On Line, si certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO
F.to Gervasi Salvatore

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 12, DELLA L.R. N° 44/91.

COMUNE DI VALLEDOLMO

Valledolmo, li 21 OTT, 2019

Divenuto esecutivo il _____, per
decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 12,
della L.R. N° 44/91.

Visto:

Il Segretario Comunale
f.to _____

Valledolmo, li _____

Il Segretario Comunale
f.to _____